

32189/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARIO BERTUZZI

- Presidente -

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere - Ud. 7/7/2022 - CC

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

R.G.N. 31326/2021

STEFANO OLIVA

- Consigliere -

Con 32189
Rep.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31326/2021 proposto da:

(omissis) rappresentata e difesa dagli Avvocati (omissis)

(omissis) per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis)

- intimato -

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI depositata il
27/10/2021;

udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del
7/7/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in
composizione collegiale, ha accolto la domanda, proposta con
ricorso a norma degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702
bis ss c.p.c., con la quale, in data 24/9/2019, l'avv. (omissis)
(omissis) aveva chiesto la condanna di (omissis) al pagamento
del compenso maturato per l'opera professionale da lui prestata
in sede giudiziale in favore della stessa.

7346
22

1.2. Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che, incontrovertibile la prestazione dell'opera professionale da parte dell'istante, era rimasta del tutto sfornita di prova l'eccezione della ^(omissis) di aver già soddisfatto il credito al relativo compenso azionato dall'avv. ^(omissis)

1.3. ^(omissis) con ricorso notificato il 17/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza.

1.4. L'avv. ^(omissis) è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c., degli artt. 111, comma 2°, e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa era stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a fronte del decesso, in data 25/11/2020, dell'avv. Luigi Albanese, suo unico difensore.

2.2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo, proposto in via subordinata. La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, infatti, determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello (o, come nel caso in esame, dell'ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) può essere dedotta e provata per la

prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017).

3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

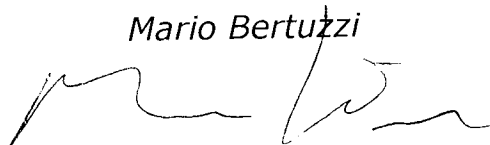
P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 7 luglio 2022.

Il Presidente

Mario Bertuzzi



Depositato in Cancelleria

Oggi, **02 NOV. 2022**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Gianpaolo Di Filippo

